



COMUNE DI FINALE LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

<<Riviera delle Palme >>

SETTORE AMMINISTRATIVO ATTIVITA' PRODUTTIVE E SPORTELLI

N. 4468 di Prot. del 09/02/2007

ORDINANZA N. 22

OGGETTO: Ordinanza di DIVIETO DI ACCESSO ALL'ARENILE per svolgimento di manifestazione sportiva.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che nelle giornate del **17 e 18 febbraio 2007**, è in programma una competizione/esibizione fra veicoli a motore da svolgersi su area demaniale marittima;

CHE il percorso di gara si svilupperà sul tratto di arenile compreso tra il Molo di Finalpia ed il Castelletto;

CONSIDERATO che il medesimo tratto di arenile, preliminarmente allo svolgimento della manifestazione, sarà interessato da lavori di allestimento del percorso di gara, anche con impiego di mezzi movimento terra;

RITENUTO pertanto, a fini di tutela dell'incolumità pubblica, necessario vietare l'accesso al tratto di arenile compreso tra il Molo di Finalpia ed il Castelletto a tutte le persone non autorizzate per tutta la durata delle operazioni di allestimento e disallestimento del tracciato di gara, nonché durante le competizioni fra veicoli a motori;

VISTI:

- l'art. 30 del Codice della Navigazione;
- la Legge Regionale 28.04.1999, n. 13 "Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti, in attuazione dell'art. 3 del D. Lgs. 31.03.1998, n. 112 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, così come modificata ed integrata dalla L.R. 03.01.2002, n. 1;
- l'ordinanza comunale n. 132 del 28/04/2005 emanata a disciplina delle attività balneari e dell'utilizzo degli arenili;
- la Legge 07.08.1990, n. 241 e ss. mm. ed ii. in materia di procedimenti amministrativi;
- gli artt. 107 del Testo Unico degli Enti Locali approvato, con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

ORDINA

- 1) **PER LE RAGIONI ESPRESSE IN PARTE NARRATIVA, A PARTIRE DALLE ORE 8.00 DI GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 2007 E FINO AL TERMINE DELLE OPERAZIONI DI DISALLESTIMENTO DEL PERCORSO DI GARA, È FATTO DIVIETO DI ACCEDERE AL TRATTO DI ARENILE COMPRESO TRA IL MOLO DI FINALPIA ED IL CASTELLETTO.**
- 2) Il divieto di cui al punto 1) non si applica alle persone che siano autorizzate ad accedere alla spiaggia per finalità connesse allo svolgimento della manifestazione sportiva (addetti all'allestimento, piloti, cronometristi, personale di vigilanza, ecc.).
- 3) Copia del presente atto sarà, in aggiunta alle ordinarie forme di pubblicità, affissa sui luoghi della manifestazione e in particolare lungo i varchi di accesso al tratto di arenile specificato al punto 1) e in prossimità della dividente il percorso di gara dall'area destinata ad accogliere il pubblico a intervalli regolari non superiori a m. 50.
- 4) Copia del presente atto sarà trasmessa alla Polizia Municipale, alla Capitaneria di Porto di Savona, al Delegato di Spiaggia ed al Comando Carabinieri di Finale Ligure.

Finale Ligure, 09/02/2007

IL DIRIGENTE
Dott. Eugenio Minuto
